

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Al Ministro della Giustizia,

Al Ministro per le Disabilità

Premesso che:

- da fonti di stampa si apprende la vicenda dell'avvocato patavino Alberto Vitale, ipovedente, percettore di una pensione di invalidità dalla Cassa forense che lo esclude dal beneficio del reddito di ultima istanza, introdotto dal decreto "Cura Italia" convertito dalla legge n. 27/2020;
- inoltre, il Decreto 34/2020 c.d. "Rilancio", con l'articolo 75 ha aggiunto all'articolo 31 del Decreto "Cura Italia" il comma 1-bis, disponendo che l'indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222", mentre rimane confermata l'incumulabilità con la pensione di invalidità;
- pertanto, chi ha visto un calo netto del fatturato, come l'avvocato Vitale, a causa dei rinvii delle udienze per chiusura dei Tribunali come conseguenza della pandemia, non può richiedere il reddito di ultima istanza per compensare, anche se in minima parte, le perdite, perché percettore di pensione di invalidità (640 euro mensili) nonostante tale beneficio abbia come scopo primario sostenere le spese inerenti la disabilità;

si chiede

ai Ministri in indirizzo se non sia opportuno rivedere le norme introdotte dai decreti "Cura Italia e Rilancio" che sembrerebbero palesare una disparità di trattamento tra lavoratori con disabilità e non, al fine di consentire, anche a quanti percepiscono la pensione di invalidità e hanno subito gravi perdite economiche a causa della pandemia, il reddito di ultima istanza.

Sen. Antonio De Poli



**12 MAG. 2021**

Roma,